



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse
Ufficio IV- Relazioni Sindacali

Prot. n.

Ai Rappresentanti delle OO.SS.

S.A.P.Pe.

O.S.A.P.P.

UILPA -P.P.

Si.N.A.P.Pe.

CISL - FNS

USPP

FSA - CNPP

CGIL FP/PP

All' Ufficio II – Polizia Penitenziaria

All' Ufficio I – Segreteria Generale

Al Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità
Roma

OGGETTO: Modalità di accesso alle sedi diverse degli Istituti penitenziari.

Il Capo del Dipartimento ha indetto per il prossimo **20 novembre alle ore 16.30** una riunione sulla materia in oggetto indicata.

Le SS.LL. sono pertanto convocate per tale data presso la Sala Riunioni di questo Dipartimento.

Si trasmette quale informazione preventiva l'allegato schema di provvedimento.

L'Ufficio I – Segreteria Generale che legge per conoscenza avrà cura, cortesemente, di garantire la disponibilità della Sala Riunioni.


IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Pietro Buffa



Ministero della Giustizia

Il Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

- Visto** l'articolo 97 della Costituzione;
- Vista** la legge 15 dicembre 1990, n. 395, e successive modificazioni, recante l'ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria;
- Visto** il decreto del presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82, recante il regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria;
- Visto** il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, recante misure di adeguamento delle strutture e degli organici dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile, nonché istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 12 della legge 28 luglio 1999, n. 226;
- Letto** l'articolo 6, comma 1, del decreto legge 26 giugno 2014, n. 92, convertito con la legge 18 agosto 2014, che ha sostituito la Tabella A prevista dall'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, con la Tabella 1 allegata al predetto decreto legge;
- Vista** la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";
- Visto** in particolare, l'articolo 8, comma 1, lett. a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante delega al Governo per la rideterminazione delle dotazioni organiche delle Forze di polizia;
- Visto** il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 recante disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di Polizia ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche;
- Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2015, n. 84, recante il regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia;



Ministero della Giustizia

Il Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

- Visto** il decreto del Ministro della giustizia del 17 novembre 2015 Concernente l'individuazione presso il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità degli uffici di livello dirigenziale non generale, la definizione dei relativi compiti, nonché l'organizzazione delle articolazioni dirigenziali territoriali ai sensi dell'art. 16 ci e c2 del d.P.C.M. 84/2015;
- Visto** il decreto del Ministro della giustizia del 2 marzo 2016, Concernente l'individuazione presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria degli uffici di livello dirigenziale non generale, la definizione dei relativi compiti e l'organizzazione delle articolazioni dirigenziali territoriali ai sensi dell'art. 16 ci e c2 del d.p.cm. 84/2015, nonché l'individuazione dei posti di funzione da conferire nell'ambito degli uffici centrali e periferici dell'amministrazione penitenziaria ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. 63/2006;
- Visto** il provvedimento del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria 5 novembre 2012 che disciplina la mobilità a domanda del Personale del Copro di polizia penitenziaria appartenente ai Ruoli non Direttivi;
- Visto** il decreto del Ministro della giustizia del 2 ottobre 2017 concernente la ripartizione delle dotazioni organiche del Corpo di polizia penitenziaria in adeguamento alla nuova dotazione organica definita con il decreto legislativo 29 maggio 2017 n. 95;
- Ritenuta** la necessità di regolamentare il trasferimento presso le sedi diverse dagli Istituti penitenziari;
- Sentite** le Organizzazioni sindacali di settore in data _____ ;

DECRETA

Art. 1

(Rilevazione dei posti disponibili)

1. Al fine di rilevare i posti disponibili presso le sedi diverse dagli Istituti penitenziari l'Amministrazione procede, con cadenza biennale, a confrontare gli organici previsti con la forza amministrata, per ogni Ruolo e sesso, ovvero nelle articolazioni



Ministero della Giustizia

Il Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Dipartimentali, la Scuola Superiore dell'Esecuzione Penale, i Provveditorati Regionali e le Scuole od Istituti di formazione;

2. Al verificarsi, con il sistema di cui al comma precedente, di posti liberi in organico per la loro copertura si procede con l'indizione di procedure di interpello straordinario, per le articolazioni Dipartimentali la Scuola Superiore dell'Esecuzione Penale e le Scuole od Istituti di formazione a livello nazionale, esperiti con esito negativo gli interPELLI interni, per i Provveditorati Regionali a livello distrettuale.

Articolo 2

(Particolari requisiti per l'accesso alle sedi diverse dagli istituti penitenziari)

1. Per la ricevibilità delle istanze di trasferimento, per le sole sedi di cui al presente articolo, è necessario che l'istante abbia maturato almeno **dieci** anni di servizio presso gli Istituti Penitenziari;
2. Per ogni anno di servizio nel Corpo punti 1,00;
3. Al personale che richiede una delle sedi in argomento, e che dimostri di avere pregressa esperienza in materia di svolgimento di compiti amministrativi per come attestato dalle Direzioni ove tale servizio è stato svolto, è attribuito il punte aggiuntivo pari a punti **3,00** per ogni anno svolto in tale mansione o frazione superiore a mesi sei;
4. Al personale che dimostri di essere in possesso di diploma di scuola media superiore, è attribuito il punte aggiuntivo pari a punti 3,00;
5. Al personale che dimostri di essere in possesso di diploma di laurea triennale, è attribuito il punte aggiuntivo pari a punti 6,00;
6. Al personale che richiede una delle sedi in argomento, e che dimostri di essere in possesso di diploma di laurea "vecchio ordinamento", è attribuito il punte aggiuntivo pari a punti 10,00;
7. Al personale che richiede una delle sedi in argomento, e che dimostri di essere in possesso di Dottorato di Ricerca in materie giuridiche è attribuito il punte aggiuntivo pari a punti **12,00**;
8. Ciò posto, per ogni singolo interpello straordinario è possibile, previa informativa alle OO.SS di comparto, stabilire requisiti di selezione aggiuntivi.

Articolo 3

(Qualità del servizio e di impiego)

1. Per aver riportato nell'ultimo triennio il giudizio complessivo non inferiore a "ottimo" (punteggio da 27 a 30) nell'ultimo quinquennio sono attribuiti 8,00 punti.



Ministero della Giustizia

Il Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

2. Per non aver riportato nell'ultimo triennio sanzioni disciplinari superiori alla "deplorazione" sono attribuiti **7,00** punti.
3. Il punteggio di cui a punti 1, 2 è aggiunto al punteggio determinato ai sensi dell'art. 1, comma 2, del presente decreto. Per l'attribuzione del punteggio fanno fede i dati risultanti dal foglio matricolare dell'interessato.

Dato in Roma, il 22 OTT. 2018

Francesco Basentini